

IN BREVE n. 012-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INPS - MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020

L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto annualmente a rilasciare, entro il 31 marzo, la Certificazione Unica (CU ex Cud) come da articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998. La Certificazione Unica include, oltre ai redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nella circolare sono illustrate le modalità attraverso le quali l'INPS mette a disposizione dell'utenza la Certificazione Unica 2020.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.43 del 20.03.2020 (documento 077)
Allegato 1 Circ_43 (documento 78)

INPS - AUMENTI SULLE PENSIONI INPS 2020

L. 27 dicembre 2019, n. 160 (1).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.

Art. 1 - Comma 477

477. Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i

trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Art. 1 - Comma 478

478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS; c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Con circolare n.46 del 26 marzo 2020 l'INPS illustra i criteri e le modalità di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2020 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fornisce le tabelle aggiornate con la perequazione automatica dello 0,5%, con i minimali e i limiti di reddito calcolati in base all'indice di rivalutazione definitivo per l'anno 2020.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.46 del 26.03.2020 (documento 079)
Allegato 2 Circ_46 (documento 80)**

DECRETO CURA. EMERGENZA COVID. PRIME INFORMAZIONI SU CONGEDI PARENTALI, PERMESSI LEGGE N. 104/92, BONUS BABY- SITTING

Col messaggio 1281 del 20 marzo 2020 l'Inps fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alla fruizione dei congedi parentali e del bonus baby-sitting, nonché alla estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.1281 del 20.03.2020 (documento 081)
Allegato 1 Messaggio 1281 (documento 82)**

LA CARTELLA CLINICA SANITARIA PUÒ ESSERE IMPUGNATA SOLO CON QUERELA DI FALSO da DoctorNews n.62/2020 del 18 marzo 2020 a cura di

avv.Ennio Grassini - DirittoSanitario

La pubblica fede che caratterizza la **cartella clinica** sanitaria può essere messa in discussione solo con il procedimento di querela di falso, volta ad accertare la non corrispondenza al vero di quanto riportato in cartella clinica rispetto all'intervento chirurgico effettivamente eseguito.

INDENNIZZO 600 EURO ANCHE AI PROFESSIONISTI CON CASSA fonte PensioniOggi

Nel Dpcm firmato da Nunzia Cataldo (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e Roberto Gualtieri (Ministero dell'Economia e delle Finanze) fissate le modalità di attribuzione del Fondo per il reddito (ex art.44 DL 18/2020 compresi i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi).

Condizioni:

- a) lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
- b) lavoratori che, sempre nell'anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19.

Le domande per l'indennità possono essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti (non all'Inps).

DL.18-2020 - articolo 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

INAIL - COVID/19 e PROTEZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI

Il documento vuole essere un contributo informativo per la tutela della salute e sicurezza degli operatori sanitari, categoria di lavoratori che ha maggiore possibilità di entrare in contatto con soggetti potenzialmente infetti.

ALLEGATI A PARTE - INAIL Covid/19 e protezione - consigli (documento 83)

CORTE EUROPEA - NIENTE IVA SU VISITE MEDICHE A DISTANZA

Sono esenti Iva le consulenze mediche telefoniche se fornite da personale sanitario qualificato e finalizzate alla tutela salute.

ALLEGATI A PARTE - CORTE EUROPEA Causa C-48/19 del 5.03.2020 (documento 84)

MIN.LAVORO - INDENNITÀ “UNA TANTUM” ANCHE PER I PROFESSIONISTI da DplMo - fonte Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato un Decreto con il quale, in applicazione all'art. 44, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, istituisce un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, volto a garantire il riconoscimento di misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Il Fondo, in particolare, destina 200 milioni di euro per l'anno 2020 per il sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Detto sostegno al reddito è costituito da un'indennità, per il mese di marzo, pari a euro 600, riconosciuto ai seguenti soggetti:

a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) ai lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell'articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ALLEGATI A PARTE - MIN.LAVORO Decreto (documento 85)

DL. n.18 del 17 marzo 2020

Art. 44 - (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) comma 1

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

INPS - COVID/19 - CONGEDI E PERMESSI 104 - PROCEDURE ATTIVE da DplMo - fonte: Inps

L'INPS ha emanato il messaggio n. 1416 del 30 marzo 2020, con il quale comunica che sono in linea le procedure di compilazione e invio on line delle domande relative ai congedi per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi.

Inoltre, l'Istituto ha provveduto ad adeguare le informative presenti nella procedura per l'acquisizione delle domande da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato per la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992.

L'identificazione puntuale dei potenziali destinatari dei benefici e anche degli eventuali motivi di esclusione è contenuta nella [circolare n. 45 del 25 marzo 2020](#).

Con riferimento ai congedi per emergenza COVID-19, i genitori appartenenti alle tipologie di lavoratori che non potevano presentare domanda di congedo COVID-19 potranno adesso provvedervi mediante le procedure aggiornate di cui al presente messaggio, anche per periodi precedenti la data di presentazione della domanda on line, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

I lavoratori dipendenti che abbiano già presentato precedente domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19.

Per le domande di congedo COVID-19 non è ammessa la modalità di accesso semplificata di cui al messaggio n. 1381/2020; pertanto gli interessati dovranno avvalersi delle consuete modalità messe a disposizione dall'Istituto, ossia:

- tramite il portale web dell'INPS, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it.
- Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù "Prestazioni e servizi", nell'elenco "Tutti i servizi":
 - selezionando la lettera "M", con il titolo "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata";
 - selezionando la lettera "D", con il titolo "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito", "Disabilità";
- tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Si ricorda che eventuali richieste di nuovi PIN si possono effettuare tramite il sito internet www.inps.it (facendo clic su "Assistenza", in alto a sinistra, quindi sul pulsante "Ottenere e gestire il PIN").

In alternativa, la richiesta del PIN si può effettuare attraverso il Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure il numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento).

Nel caso si possieda un PIN con password scaduta o smarrita, il cittadino può accedere alle funzioni di gestione del PIN disponibili sul sito www.inps.it (facendo clic su "Assistenza", in alto a sinistra, quindi sul pulsante "Ottenere e gestire il PIN"), per utilizzare le funzioni di recupero del PIN.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.1416 del 30.03.2020 (documento 86)

PATENTI DI GUIDA SCADUTE, PROROGA AD AGOSTO PER IL

RINNOVO? da 24 Norme e Tributi Servizio Emergenza Coronavirus cura di Maurizio Caprino
<https://www.ilsole24ore.com/art/patenti-scadute-proroga-ad-agosto-ma-non-tutti-ADfmxZE>

Il ministero dei Trasporti ha chiarito i dubbi sul prolungamento di validità delle patenti che scadono in questi mesi di emergenza coronavirus: ci sarà tempo fino al 31 agosto per rinnovarle. Salvo ulteriori proroghe

Le patenti in scadenza possono essere rinnovate entro il 31 agosto. Lo ha chiarito una circolare del ministero delle Infrastrutture (Mit), che scioglie il nodo creato dal maxi decreto legge sull'emergenza [coronavirus](#) (Dl 18/2020, noto anche come [Cura Italia](#)). Ma attenzione: della proroga non potrà fruire chi aveva lasciato scadere la patente prima che venisse dichiarata l'emergenza.

Il Dl ha prorogato le scadenze, viste le difficoltà di sottoporsi alle visite mediche necessarie per il rinnovo delle patenti. Sono comunque proroghe che potrebbero essere allungate in futuro, se l'emergenza causata dal Covid-19 dovesse imporre divieti di uscire di casa per periodi più prolungati rispetto a quelli prevedibili in marzo.

Circolare - 19/03/2020 - Prot. n. 9209 - Proroga validità abilitazioni guida

OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Sostituita dalla circolare n. 9487 del 24/03/2020

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione

Roma, 19/03/2020

Oggetto: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi dell'art. 103 del [decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#).

L'art.103, commi 2 e 3 del [decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#) - emanato per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - prevede che "*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione*".

Il successivo articolo 104 stabilisce che "*La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento*".

Alla luce di tali disposizioni, si rende necessario riepilogare, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida.

a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art 35, del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), sono prorogate di validità (ex art. 104 del [d.l. 18/2020](#)), fino al 31 agosto 2020;

b) carte di qualificazioni del conducente, e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità (ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in corso di pubblicazione, e dell'art. 103, comma 3, del [d.l. 18/2020](#)) fino al 30 giugno 2020;

c) certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del [d.l. 18/2020](#)).

La proroga prevista dall'art. 103, comma 2, del [d.l. 18/2020](#), fino al 15 giugno 2020, si estende anche ai permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della [legge 29 giugno 2010, n. 120](#), ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, nonché agli attestati rilasciati ai sensi:

- dell'[art. 115](#), comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;

- dell'[art. 115](#), comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.

Il Capo del Dipartimento

Dott.ssa Speranzina De Matteo

Circolare - 24/03/2020 - Prot. n. 9487 - Proroga validità abilitazioni guida

OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione

Circolare prot. n. 0009487

Roma, 24 marzo 2020

Oggetto: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#).

Con [circolare prot. 9209 del 19 marzo 2020](#) sono stati forniti chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 103 e 104 [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#).

Alla luce di ulteriori approfondimenti si rende necessario fornire ulteriori precisazioni. Pertanto, si ripropone il testo della precedente circolare opportunamente integrato con le innovazioni apportate in carattere grassetto.

L'art. 103, commi 2 e 3 del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#) – emanato per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - prevede che "*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione*".

Il successivo articolo 104 stabilisce che "*La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento*".

Alla luce di tali disposizioni, si rende necessario riepilogare, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida.

a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art 35, del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), sono prorogate di validità (ex art. 104 del d.l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020;

b) carte di qualificazioni del conducente, e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità (ai sensi del [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020](#), e dell'art. 103, comma 3, del [d.l. 18/2020](#)) fino al 30 giugno 2020;

c) certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del [d.l.18/2020](#));

d) i permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell'art. 59 della [legge 29 giugno 2010, n. 120](#), ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ai sensi del [decreto del Ministro delle infrastrutture](#)

[e dei trasporti, n 108](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020, e dell'art. 103, comma 3, del [d.l. 18/2020](#));

e) gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell'[art. 115](#), comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione di cui all'[art. 115](#), comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del [d.l. 18/2020](#));

f) gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell'[art. 115](#), comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione di cui all'[art. 115](#), comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del [d.l.18/2020](#));

g) i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'[art. 119](#) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del [d.l.18/2020](#));

h) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della [direttiva 2003/59/CE](#) in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del [d.l.18/2020](#));

i) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del [d.l.18/2020](#)) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 9209 del 19 marzo 2020.

Il Capo del Dipartimento

Dott. ssa Speranzina De Matteo

CAMBIA ANCORA IL MODULO PER AUTOCERTIFICAZIONE da Studio

Legale avv. P.M. Ferrari & Patners

Prosegue senza sosta la modifica dei modelli di certificazione per uscire di casa.

<https://www.interno.gov.it/it/notizie/aggiornato-modulo-lautodichiarazione>

INAIL - COVID-19: INFORTUNI SUL LAVORO I CONTAGI DI MEDICI, INFERMIERI E ALTRI OPERATORI DI STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

Una nota dell'Inail chiarisce le modalità di gestione delle assenze dal lavoro dei dipendenti del Ssn

e di qualsiasi altra struttura assicurata con l'Istituto. La tutela copre l'intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta.

ROMA - I contagi da nuovo Coronavirus di medici, infermieri e altri operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale e di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Inail, avvenuti nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, sono tutelati a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro.

Lo chiarisce una nota dell'Istituto pubblicata oggi, nella quale è precisato che la tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Se l'episodio che lo ha determinato non può essere provato dal lavoratore, infatti, si presume che il contagio sia una conseguenza delle mansioni svolte.

Sono ammessi alla tutela dell'Istituto gli operatori che risultino positivi al test specifico di conferma del contagio. La tutela Inail – che, come è noto, si estende a tutte le conseguenze dell'infortunio – nei casi di infezione da nuovo Coronavirus copre l'assenza lavorativa dovuta a quarantena o isolamento domiciliare per l'intero periodo e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta.

L'Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, debbono assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio all'Inail. Resta fermo, inoltre, l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all'Istituto il certificato medico di infortunio.

Sono tutelati dall'Inail anche gli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa, configurabili quindi come infortuni in itinere.

VEDI ANCHE

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-nota-17-marzo-contagi-coronavirus-sanita-2020.html>

<https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/03/23/covid-19-e-infortuni-sul-lavoro-in-ambito-ospedaliero/>

CORONAVIRUS - DA ENPAM ESPOSTO ALL'ANTITRUST SU LEGALI CHE ISTIGANO CAUSE AI MEDICI

L'Enpam, l'Ente previdenziale di medici e odontoiatri, ha presentato un esposto urgente all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, contro una campagna pubblicitaria lanciata per indurre i cittadini a presentare denunce e azioni di risarcimento contro i medici che stanno lottando contro il Covid-19. "Cominciano a spuntare avvoltoi e iene che pensano di sfruttare il dolore delle vittime" dice Alberto Olivetti, Presidente dell'Enpam.

ESPOSTO ALL'ANTITRUST SU LEGALI CHE ISTIGANO CAUSE CONTRO I MEDICI

da ENPAM Previdenza n.13 del 1 aprile 2020 - Redazione

L'Enpam ha presentato un esposto urgente all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, contro una campagna pubblicitaria lanciata per indurre i cittadini a presentare denunce e azioni di risarcimento contro i medici che stanno lottando contro il Covid-19.

“Cominciano a spuntare avvoltoi e iene che pensano di sfruttare il dolore delle vittime – dice Alberto Oliveti, presidente dell’Enpam –.Anche a prescindere da ogni pur doverosa valutazione etica su questi annunci e su certi soggetti, è evidente che il fenomeno può ingenerare ulteriore timore e ansia in tutti i colleghi che già stanno facendo ogni sforzo con l’impegno massimo e la concentrazione assoluta sull’assistenza e la cura”.

“Nel momento più drammatico dell’emergenza sanitaria, i medici, i paramedici e tutte le persone che, a rischio della propria salute e di quella dei loro cari, sono in prima linea a combattere contro l’epidemia, devono affrontare oltre al virus un altro nemico, subdolo e pericoloso -continua Oliveti- Non bastano i turni massacranti e l’essere costretti a svolgere le più diverse mansioni per salvare vite umane, spesso senza mezzi idonei e in lotta contro una malattia su cui la scienza ancora non ha certezze circa le cause e i rimedi”.

Nell’esposto inviato all’Autorità garante, l’Enpam ha definito l’operazione commerciale di “vero sciacallaggio”, lamentando il carattere scorretto e ingannevole del messaggio.

L’Enpam ha inoltre annunciato che adotterà ogni ulteriore iniziativa di tutela dei propri iscritti, sia in sede assicurativa sia in sede giudiziaria, contro ogni forma di abuso nei confronti della categoria.

LA REPLICA DELL’ANTITRUST: “MEDICI EROI”

A stretto giro di posta, lo stesso presidente dell’Autorità Garante, Roberto Rustichelli, nel corso di una comunicazione con Oliveti ha voluto manifestare la profonda ammirazione, sua e del personale dell’Autorità, per i medici eroicamente impegnati nel contrasto al Covid-19.

Rustichelli ha espresso cordoglio per i parenti delle vittime garantendo una tempestiva azione di accertamento per definire le responsabilità segnalate, in piena attuazione del suo ruolo e dei suoi poteri.

GLI AVVOCATI PRENDONO LE DISTANZE

Tanti anche le censure e le prese di posizione in favore dei medici e degli altri operatori sanitari giunte dalle rappresentanze ordinistiche dei legali, che hanno richiamato gli iscritti al rispetto del codice deontologico, invitandoli a prendere le distanze dai contenuti dell’iniziativa pubblicitaria.

Da quella del Consiglio dell’[Ordine degli avvocati di Napoli](#), a quella dell’[Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine](#), fino all’appello dei presidenti degli [Ordini appartenenti all’Unione Lombarda degli Ordini Forensi](#).

Solidarietà verso gli operatori sanitari è stata espressa sui social anche da numerosi avvocati, che sui loro profili hanno ribadito l’indisponibilità ad assumere incarichi per intentare cause ai camici bianchi, attualmente impegnati nell’assistenza ai malati.

COVID-19 - SI’ A PASSEGGIATA COI FIGLI?

Viminale nota ai Prefetti: è consentito ad un solo genitore portare a passeggio i figli minori in prossimità della propria abitazione. Il provvedimento ha sollevato tante perplessità e polemiche e vi sono molti divieti locali.

ALLEGATI A PARTE - MIN.INTERNI Nota 20172 del 31.03.2020 (documento 87)

MINISTERO SALUTE - ELENCO DG

Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo elenco degli idonei a ricoprire l’incarico di Direttore generale di Asl e Ospedali, istituito con il Dlgs 171/2016

ALLEGATI A PARTE - MIN.SALUTE Elenco idonei per DG (documento 88)

INPS - CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI: AGGIORNAMENTO TASSI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2020

L'INPS col messaggio n. 1444 del 1° aprile 2020, comunica che per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° aprile – 30 giugno 2020) sono i seguenti:

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	11,42	18,2750
Oltre i 15.000	7,90	13,8750

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione, concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati, variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
	Classe di importo del prestito	
Classi di età*	Fino a € 15.000	Oltre € 15.000
Fino a 59 anni	8,49	6,67
60-64	9,29	7,47
65-69	10,09	8,27
70-74	10,79	8,97
75-79	11,59	9,77

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Le suddette modifiche sono operative con **decorrenza 1° aprile 2020**.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.1444 del 1.04.2020 (documento 89)